TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Toscana - II Sezione, 12 novembre 1990, n. 582.

L'Ufficio elettorale centrale non può negare la proclamazione degli eletti, avendo riscontrato difformità grafiche in un contrassegno tra il manifesto e la scheda di votazione.

Omissis. – Premesso quanto sopra, sembra opportuno accertare se il vizio rilevato dall'Ufficio centrale configuri una questione di mera irregolarità o invalidità, o piuttosto di nullità radicale della procedura in questione, potendo la terza ipotesi differenziarsi dalle prime due, sotto il profilo in precedenza specificato.
Per quanto riguarda, infatti, sia l'irregolarità che l'invalidità (distinte della giurisprudenza – cfr. Cons. Stato, V Sez., 22 gennaio 1987 n. 16; 30 luglio 1986 n. 381 – in base al criterio cosiddetto di "strumentalità della forma", ispirato alla conservazione dei risultati, cui la libera espressione del voto è preordinata) il Collegio condivide la già ricordata tendenza giurisprudenziale, che non ammette rilevazione d'ufficio dei vizi in qualsiasi stato del procedimento, e postula viceversa che le varie fasi di quest'ultimo si susseguano senza sovrapposizioni, essendo ciascun Organo competente – in base alla legge – solo per determinate operazioni.
Quanto sopra, per consentire la formazione degli Organismi rappresentativi attraverso un iter scorrevole, che non subisce duplicazioni di fasi già espletate né interruzioni procedurali atipiche, non suscettibili di rapida soluzione, e quindi lesive dell'interesse pubblico all'insediamento degli Organi elettivi.
A diverse conclusioni si potrebbe giungere, solo in presenza di circostanze che comportassero radicale nullità delle operazioni compiute, intendendosi per nullità l'assenza dei requisiti minimi indispensabili, perché l'atto possa considerarsi esistente; un concetto – quello di inesistenza – non universalmente riconosciuto e, come è noto, diverso da quello di semplice invalidità, in quanto non espressamente delimitato dalla legge, ed elaborato caso per caso, in base ai principi generali dell'ordinamento.
La lettura del verbale impugnato sembrerebbe confermare che proprio alla suddetta situazione abbia inteso riferirsi l'Ufficio elettorale centrale, senza tuttavia che – ad avviso del Collegio – ne sussistessero i presupposti.
Nella situazione in esame, infatti, l'Ufficio centrale ha rilevato non l'assenza, ma la ritenuta illegittimità dei presupposti per gli adempimenti…, mentre presso i singoli seggi la pur segnalata diversità fra schede e manifesto, in relazione ad uno dei simboli di lista, non era stata di ostacolo al compimento delle operazioni elettorali.
Tale discordanza di opinioni, in effetti, sembra investire una circostanza potenzialmente invalidante, in rapporto all'esito della votazione (in quanto singoli elettori, o candidati che si ritenessero danneggiati, potrebbero eccepire una avvenuta confusione fra liste diverse, in misura tale da incidere sui risultati); il Collegio non ritiene, tuttavia, che il vizio ipotizzato (con espresso riferimento al caso – non si sa se verificatosi – di elettore analfabeta) rendesse l'intero procedimento elettorale *tamquam non esset*, ovvero totalmente nullo e come non espletato.
Sembra piuttosto al medesimo Collegio che sia stata posta in essere nella fattispecie – sotto forma di controllo o riesame interno – una sorta di *sub*-procedimento che non appare previsto dalla vigente normativa: non diversamente, in base al criterio adottato nell'atto che si impugna, il medesimo Ufficio centrale avrebbe potuto rilevare errori, più o meno gravi, nello spoglio delle schede o nella attribuzione delle preferenze, e nel relativo annullamento.
Dal momento, invece, che al citato Ufficio erano affidate solo le operazioni, …, e tenuto conto del fatto che il rilievo, contenuto nel provvedimento impugnato, non postula totale inidoneità della procedura espletata a produrre – legittimamente o meno – gli effetti cui il procedimento elettorale è preordinato, si ritiene che il ricorso debba essere accolto, con annullamento dell'atto impugnato, e conseguente obbligo dell'Ufficio centrale di effettuare gli adempimenti non ancora espletati, e la conclusiva proclamazione degli eletti, previa immediata riconvocazione dei membri dell'Ufficio stesso da parte del Sindaco e restituzione della documentazione necessaria da parte del medesimo Sindaco e del Prefetto.
Omissis.